



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
Determinazione del Direttore

n° 96 del 01/04/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA - STAGIONE VEGETATIVA 2021. CIG 8652576B96 (N. GARA 8068037)**

**Il Direttore f.f.**

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio Conservazione botanico-forestale;
- Vista la scheda C2a del Piano per la performance per il triennio 2021 – 2023, approvato con D.C.D. n. 30/2020;
- Viste le precedenti D.D. n. 142 del 09.05.2019 con cui veniva affidato alla Ditta Trekking Cogne di Gerard Nicola il servizio di coordinamento giardinieri, vivaio, reperimento piante, raccolta e pulizia semi (Index Seminum) per il Giardino Botanico Alpino (GBA) Paradisia per le stagioni vegetative 2019 e 2020, e la D.D. n. 101 del 09.04.2020 con cui veniva affidato alla Ditta Guichardaz Costruzioni srl di Cogne il servizio di manutenzione dello stesso GBA Paradisia per la stagione vegetativa 2020;
- Considerato che il Giardino Botanico Alpino (GBA) Paradisia necessita ogni stagione di interventi di manutenzione ordinaria che, oltre a riguardare le infrastrutture, consistono in lavori di giardinaggio da eseguire con particolare cura ed attenzione in quanto vengono coltivate solo specie selvatiche e non “cultivar”, notoriamente più resistenti;
- Preso atto che in particolare le attività di diserbo delle roccere devono essere fatte con particolare attenzione e sempre manualmente, conservando i nuovi individui delle specie in coltura nati per disseminazione naturale e che tali pratiche oltre a richiedere tempo presuppongono buona conoscenza nel riconoscimento di tali specie;
- Considerato anche la necessità di avere personale con una buona preparazione in botanica e vivaismo in quanto è necessario produrre in loco le piante da mettere in coltura nel Giardino per cui risultano fondamentali le attività di vivaio, reperimento e acclimatazione delle piante naturali;
- Preso atto che all’inizio di questa stagione vegetativa (mese di giugno) il Direttore del GBA Paradisia terminerà il suo servizio presso l’Ente, mancando così la figura di coordinamento alle attività, per cui si rende necessario rivolgersi a ditte che abbiano già esperienza nella gestione dei giardini botanici alpini;
- Preso atto dell’approvazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2020-2021 ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 50/2016, avvenuta con deliberazione del

Consiglio Direttivo n. 3 del 25.01.2021, come integrata dalla Deliberazione d'urgenza del Presidente n. 1 del 5.03.2021 - "Primo aggiornamento al programma per l'acquisizione di fornitura e servizi per il periodo 2021 – 2022 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016";

- Richiamato in particolare l'allegato - schema B - della suddetta deliberazione che prevede l'affidamento del servizio per la gestione del GBA Paradisia, stagione vegetativa 2021, per un importo lordo di € 72.000;
- Verificato che l'affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, che dispone: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi comparabili con quello di cui l'Ente necessita;
- Constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente;
- Preso atto che, in connessione al protrarsi della situazione emergenziale per l'epidemia da COVID-19, permangono le difficoltà già riscontrate nella gestione delle ordinarie procedure di affidamento attuate negli anni scorsi (avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti, e successiva Richiesta Di Offerta su MEPA a tutti gli OE partecipanti risultati idonei), in particolare connesse all'impossibilità per l'Ente di gestire le gare con la tempistica originariamente prevista, anche a causa di riconduzione delle risorse umane ad altre attività connesse all'emergenza ed alla conseguente priorità da assegnare ad altre procedure di affidamento connesse a forniture di beni/servizi relativi all'emergenza;
- Verificato che in questo senso il D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 sopra citato, con le previsioni delle nuove procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ed in particolare con l'aggiornamento delle possibilità di procedere con gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, tiene conto della necessità di semplificazione e celerità delle procedure da parte delle pubbliche amministrazioni nel periodo emergenziale, pur nel rispetto dei principi generali previsti dal codice dei contratti e purché le relative aggiudicazioni siano portate a termine entro le obbligatorie tempistiche ivi previste (in particolare, due mesi dall'avvio del procedimento per gli affidamenti diretti);
- Preso atto di conseguenza che il RUP, tenuto conto del mercato di riferimento locale, ha verificato la possibilità nella fattispecie di applicare un principio di rotazione rispetto ai fornitori uscenti pur considerando la necessità ove possibile di individuare una Ditta con già una esperienza nella gestione dei Giardini botanici alpini, visto che il periodo contingente di incertezza e difficoltà del mercato libero legato alla situazione di recrudescenza della pandemia da Covid-19 pone molti dubbi sull'efficienza e la pronta capacità operativa di eventuali ditte di cui non si conosce l'esperienza nel settore;

- Considerato pertanto che il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Società Cooperativa Clorofilla di Biella in quanto ha potuto verificarne le capacità, l'esperienza e la preparazione botanica nello svolgimento dell'incarico a loro affidato dalla Struttura Aree Protette dell'Assessorato Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la gestione del Giardino Botanico Alpino Castel Savoia (Gressoney Saint-Jean) nella stagione 2020, durante i sopralluoghi effettuati in qualità di supporto scientifico per la gestione dei giardini alpini della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 e della relativa convenzione in atto tra la Regione e l'Ente Parco;
- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria Servizi di Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione Parchi e Giardini Storici e constatato che la Soc. Coop. Clorofilla di Biella è regolarmente iscritta al MEPA nella categoria sopra indicata;
- Preso atto che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura di Trattativa diretta – n° 1628670, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l'Ufficio Bilancio e finanze dell'Ente in Aosta, e che la Soc. Coop. Clorofilla di Biella ha presentato un'offerta economica di € 58.900,00 (oneri inclusi e IVA esclusa) per il periodo maggio – novembre 2021, valutata congrua anche rispetto agli importi affidati dall'Ente per i servizi analoghi delle stagioni precedenti;
- Preso atto che le diverse attività da svolgere presso il GBA Paradisia sono dettagliate nel Capitolato (art. 5) della Trattativa diretta, secondo un calendario dettagliato nell'art. 6 del Capitolato;
- Verificato che, ai fini della certificazione EMAS, tali attività non comportano la produzione di rifiuti pericolosi, e visti i CAM "Verde Pubblico" di cui al DM 13.12.2013, per le parti coerenti e compatibili col servizio in oggetto;
- Preso atto inoltre che i materiali vegetali, quali erbe infestanti e porzioni vegetali secche, risultato delle azioni di pulizia primaverile e di diserbo, verranno depositate nella apposita zona destinata al loro compostaggio all'interno del giardino, mentre l'erba prodotta con lo sfalcio delle zone prative verrà ceduta a titolo gratuito ad un allevatore locale come foraggio;
- Verificato che sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal presente incarico possono comportare interferenze tra il personale del Parco e il personale incaricato, e preso atto che verranno adeguate nel DUVRI le modalità di esecuzione dei lavori e le prescrizioni rese necessarie dall'emergenza Covid-19;
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
  - ☐ il CIG SIMOG n° 8652576B96
  - ☐ la positiva verifica tramite AVCPASS di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, agli atti dell'amministrazione (Casellario giudiziale, Carichi pendenti, Anagrafe sanzioni, Regolarità fiscale, Certificato fallimentare, Visura camerale, Casellario annotazioni riservate ANAC, DURC);
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione

amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...”;

- Vista la nota prot. n. U.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2021;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

**determina**

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla Soc. Coop. Clorofilla, Via Sabadell, 1 – 13900 BIELLA, il servizio per le attività descritte in narrativa per la stagione vegetativa 2021 e che dovranno essere svolte con un numero di operai e secondo un calendario dettagliati nell'art. 6 del Capitolato della Trattativa diretta n°1628670, per l'importo complessivo di € 58.900,00 (oneri inclusi e IVA esclusa);
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di **€ 71.858,00** (oneri e IVA inclusi) con imputazione al **capitolo 5020** del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini espressi nel Capitolato della Trattativa diretta (art. 9), previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del RUP.

Il Direttore f.f.  
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.